



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SEGRETARIO GENERALE

Ufficio Elettorale

C.so Italia, 72 - Tel. – Fax 0932 676216 - E-mail ufficio.elettorale@comune.ragusa.gov.it

OGGETTO: Domanda di iscrizione nell'elenco dei **GIUDICI POPOLARI**.

Il sottoscritto/a
nato a il
tel. cell. fax
cittadino italiano, di buona condotta morale ed in godimento dei diritti civili e politici, di
professione, residente in codesto Comune, Via
....., N., in possesso del titolo di studio di
..... conseguito nell'anno presso
....., con sede in,
ritenendo di essere in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla legge 10 aprile 1951, n. 287,
e successive modificazioni ed integrazioni per la iscrizione nell'elenco dei Giudici Popolari
per le **Corte di Assise di Appello**

c h i e d e

la iscrizione in tali elenchi.

- Allega fotocopia del titolo di studio
(autenticata o con autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 art. 76)
- Allega copia del seguente documento di riconoscimento

Ragusa,

IL RICHIEDENTE

.....

Legge 10 aprile 1951, n. 287.

Art. 9 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise –

I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello

I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12 – Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine a congregazione.